

N. R.G. 2016/1819



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1819/2016** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. CARADONNA GIUSEPPE

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO
MINISTERO DELL'INTERNO
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

CONVENUTO/I

Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria,
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente è un cittadino guineano nato e vissuto a Kouroussa della regione di Kankan, arrivato in Italia nel mese di aprile 2015.

Con provvedimento emesso il 3.12.2015, notificato in data 8.1.2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la domanda di protezione internazionale ritenendo non credibile il racconto del ricorrente perché non ha saputo riferire il nome e la linea politica del partito per il quale manifestava: il ricorrente aveva infatti dichiarato di avere partecipato ad una manifestazione a Conakry contro la politica del presidente Alpha Condè.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso detta decisione, deducendo l'illegittimità per difetto di istruttoria nonché vizio di motivazione : il diniego, infatti, sarebbe in parte motivato sulla base di circostanze che non riguardano la situazione narrata dal richiedente. Ha chiesto al Tribunale di dichiarare illegittimo il provvedimento e di concedere la protezione internazionale sotto i tre distinti profili previsti dall'ordinamento.

La Commissione non si è costituita in giudizio.

All'udienza di comparizione il ricorrente ha dichiarato



“Sono nato in Guinea a Kouroussa il 10.2.1991. Sono musulmano. Abito a Campiglia Marittima presso un centro. Lavoro come imbianchino e falegname. Sono arrivato in Italia nell'aprile del 2015. Ho lasciato nel mio paese mia madre e mio fratello. Confermo le dichiarazioni rese davanti alla commissione territoriale. Il 18.2.2014 ho partecipato ad una manifestazione di protesta contro il Presidente Alpha Condé, non era organizzata è sorta spontaneamente. Il motivo era che il Presidente si disinteressa del suo popolo. Io sono simpatizzante del partito di opposizione UFDG, capeggiato da Diallo e ho fatto attività politica. Quel giorno c'erano molte persone, dopo la manifestazione è arrivata la polizia e ha arrestato molti manifestanti. Io sono riuscito a scappare e sono andato da un amico; non so se quelli che sono stati presi sono ancora vivi perché sono spariti. Dopo due giorni sono tornato e mia madre mi ha detto che la polizia era venuta a cercarmi a casa. Mi hanno riconosciuto tramite telecamere. Mia madre mi ha consigliato di scappare perché era pericoloso stare qui. Sono andato in Mali, poi in Burkina Faso, in Niger e poi in Libia. In Libia sono rimasto alcuni mesi. Non posso tornare nel mio paese perché anche se il presidente è cambiato non si possono fare manifestazioni; inoltre i miei amici sono spariti”.

Occorre preliminarmente precisare che il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Infatti, l'art. 35 c. 10 del D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (così, Cass., ord. 9.12.2011, n. 26480).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato reca motivazioni palesemente non riferibili alla situazione narrata dal richiedente, il quale è cittadino guineano e non gambiano o senegalese, come riportato nel verbale di audizione ed ha lasciato la patria nel timore di essere perseguito per avere partecipato ad una manifestazione organizzata dal partito di opposizione.

Tuttavia, in forza del principio sopra richiamato, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi ad annullare il provvedimento ma è tenuto ad esaminare nel merito l'istanza.

Venendo quindi alle richieste gradatamente formulate dal ricorrente, si osserva che base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore



sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nessuna delle elencate cause può essere riferita all'opponente, la cui domanda, sul punto, non può trovare accoglimento: in particolare, per il riconoscimento dello status di rifugiato politico occorre che l'interessato provi, anche in via indiziaria (costituita da elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro), la sussistenza di un reale pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene; circostanza che non può riscontrarsi nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.

Ed invero l'art. 5 del d.lgs. n° 251 del 2007, individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale come di seguito: "a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Dal racconto fornito non è dato evincere alcuna prova della sussistenza di alcun tipo di persecuzione diretta a carico dell'opponente tale da consentire di riconoscere allo stesso lo status di rifugiato.

Né appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria, dovendo risultare - quanto meno in via indiziaria - una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente nel proprio Paese.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007, la misura di protezione de qua può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese". Per danno grave si intende quanto stabilito nell'art. 14 cit. ("a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile



derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»); sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che, per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU, anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «condanna a morte», «esecuzione» nonché «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguarda danni contro civili, a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva.

In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett. c) dell'art. 15 dir. ult. cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione. Nessun elemento agli atti consente di ritenere integrata la sussistenza di un fumus in ordine al danno grave, né risulta in alcun modo sussistente il presupposto della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, né - infine - il ricorrente ha dimostrato l'esistenza, nel paese di provenienza, di tortura o altra forme di trattamento inumano o degradante ai propri danni o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale



Va, per converso, accolta la domanda di riconoscimento del permesso umanitario, disciplinato dall'art. 5, comma VI, d.lgs. n° 286/1998.

Al riguardo, si osserva che il permesso è concedibile previa valutazione dei fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità - quali situazioni di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali - da valutarsi anche in relazione alla vulnerabilità personale del soggetto, con particolare riguardo alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ("... si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..." ordinanza Cass. Civ.. VI Sez.. 11. 15466/2014).

Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni raccolte, paiono potersi ravvisare motivi umanitari tali da giustificare l'accoglimento della domanda.

Nell'ultimo rapporto annuale di Amnesty International si legge che *"Le forze di sicurezza hanno continuato a ricorrere all'uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Giornalisti, difensori dei diritti umani e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati arbitrariamente arrestati. Non è stato garantito il diritto a un alloggio adeguato. Il rinvio delle elezioni locali a febbraio 2018, insieme all'ipotesi di una possibile candidatura del presidente Condé per un terzo mandato, ha determinato un clima di alta tensione sociale e politica.*

Almeno 18 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite nel contesto di eventi di protesta. A febbraio, sette persone hanno perso la vita nella capitale Conakry, durante le proteste legate a uno sciopero per la decisione delle autorità di rivedere i termini contrattuali del personale docente e per la chiusura di alcuni istituti scolastici.

Le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni, manganelli e munizioni vere. Il 20 febbraio, la polizia ha arrestato sette difensori dei diritti umani del movimento Voce del popolo, che avevano organizzato un sit-in di protesta a Conakry, per chiedere la riapertura delle scuole. Sono stati incriminati per "disturbo della quiete pubblica", accusa in seguito riformulata in "partecipazione a un raduno illegale", e rilasciati la sera stessa. Uno dei sette, Hassan Sylla, giornalista dell'emittente televisiva National Tv, tre giorni dopo essere stato rilasciato è stato sospeso dal lavoro per sei mesi per grave negligenza, senza ulteriori spiegazioni.

Le forze di sicurezza hanno sparato munizioni vere durante le violente proteste contro la povertà nella regione di Boké, ad aprile, maggio e settembre. Almeno quattro persone sono morte per ferite d'arma da fuoco.



Il 22 agosto, l'ex soldato e sindacalista Jean Dougou Guilavogui è stato arrestato dai gendarmi a Matoto, un quartiere di Conakry, e condotto in un centro di detenzione della gendarmeria. È stato incriminato per "partecipazione a un raduno illegale" e trattenuto in detenzione senza processo nel penitenziario principale della capitale, la Maison centrale, fino al suo rilascio su cauzione, il 21 dicembre (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/guinea/>). Giornalisti, difensori dei diritti umani e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati sottoposti a percosse e a detenzione arbitraria. Almeno 20 persone sono state arrestate unicamente per aver esercitato il loro diritto alla libertà d'espressione e altre 20 hanno subito violenze da parte della polizia ".

Sotto un diverso profilo, la documentazione prodotta, dalla quale si ricava che il ricorrente partecipa ad attività di volontariato e fa parte di una squadra di calcio dilettantistica, e segue un corso di italiano, dimostra che ha iniziato un serio percorso di integrazione, linguistica e sociale e, in futuro, lavorativa, che giustifica la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sussistendo i presupposti, ammette il richiedente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce a _____ la protezione umanitaria e dispone che il Questore competente;

nulla sulle spese;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;

provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 13 marzo 2018

Il Giudice onorario
dott. Stefania Salmoria

